

Legge regionale 10 dicembre 1985, n. 63.

Tasse sulle concessioni regionali e altri tributi regionali. Aumento delle aliquote dall'1 gennaio 1986.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, modificati con legge regionale 26 ottobre 1983, n. 51 e legge regionale 12 dicembre 1984, n. 61, sono aumentati a decorrere dall'1 gennaio 1986 del 6 per cento.

Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 500 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 è così modificato:

«L'importo della tassa di cui al primo comma è fissato a partire dall'anno 1986 in L. 74.000. Detto importo potrà subire aumenti per gli anni successivi a seguito di apposita legge regionale.»

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 dicembre 1985

Bernini